



UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica



RI.CO

Sostegno a regioni ed enti locali nell'attuazione delle riforme costituzionali

PON Governance
e Assistenza Tecnica
2007-2013

PROGETTO

**SOSTEGNO A REGIONI ED ENTI LOCALI NELL'ATTUAZIONE
DELLE RIFORME COSTITUZIONALI**

**Convenzione tra Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della Funzione Pubblica e il Formez –
Centro di Formazione Studi**

**LA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE E LA
"REGIONALIZZAZIONE" DELLA CD. FISCALITÀ DI
VANTAGGIO**

di Alessandro Di Mario

Con la recentissima “Sentenza Azzorre” (6 settembre 2006 - causa C88/03), la Corte di Giustizia delle Comunità Europee ha imposto una netta svolta relativamente alla questione degli aiuti fiscali ed, in particolare, relativamente al federalismo in tema di fiscalità di vantaggio che si tenta ora di costruire in Italia.

La sentenza

La Corte ha confermato la censura già espressa dalla Commissione, relativamente ad un regime fiscale disposto dalle autorità portoghesi per la Regione autonoma delle Azzorre, ritenuto contrastante con la normativa comunitaria in tema di aiuti di Stato. Tale regime prevedeva una riduzione delle imposte sul reddito a favore degli operatori economici che operavano in quella zona, al fine di compensare i costi maggiori che essi erano costretti a sostenere in considerazione della collocazione particolarmente svantaggiata (poiché periferica ed insulare).

La portata innovativa della decisione della Corte

Innanzitutto, sembra inevitabile osservare come la decisione della Corte stravolga un orientamento ormai consolidato in seno alla Commissione, secondo il quale era da ritenere selettivo ogni aiuto che non riguardasse tutto il territorio nazionale, ma solo porzioni di esso.

Per la Corte, invece, è necessario che ricorrano altri requisiti, altre circostanze perché possa essere ravvisata tale selettività. Tali circostanze vanno individuate nell’articolazione giuridica del territorio, di modo che la selettività dipenda dal grado di autonomia del governo locale.

In altri termini, secondo la Corte, solo quando lo Stato (centrale) dispone un regime fiscale particolarmente vantaggioso per una specifica area o regione, esso deve essere considerato un aiuto di Stato.

Qualora, invece, il regime vantaggioso sia disposto dal governo locale nell’ambito delle competenze ad esso (simmetricamente) attribuite, tale regime non è da considerare un aiuto di Stato, per il semplice fatto che non esiste un regime “normale” cui fare riferimento. Poiché, cioè, tutte le regioni possono autonomamente decidere relativamente a quel determinato aspetto del regime fiscale (in tal senso si parla di attribuzione simmetrica), non è possibile confrontare il singolo regime con un modello rispetto al quale esso costituirebbe una deroga.

Ad esempio, l’attribuzione a tutte le regioni della potestà di variare dell’1 % l’aliquota per l’IRAP, comporta che se un singolo governo regionale decide di abbassare tale aliquota nella misura indicata, ciò non costituisce aiuto di Stato, ai fini del diritto comunitario.

Qualora, invece, si tratti di un trattamento di favore riguardante un tributo nazionale, disposto solo da quelle collettività territoriali che ne hanno la potestà ed applicabile solamente alle imprese che operano negli ambiti territoriali di queste regioni, tale trattamento è legittimo solo se ricorrono certe condizioni. Innanzitutto, l’autorità che l’ha disposto deve avere un elevato grado di autonomia, in secondo luogo lo Stato non deve aver partecipato al processo decisionale per il quale si è arrivati alla predisposizione del regime e, da ultimo, le minori entrate per la regione non devono essere compensate con fondi statali.

Le conseguenze per il sistema fiscale italiano

Come è stato detto, la decisione della Corte comporta alcune notevoli conseguenze per l’evoluzione del “federalismo fiscale” nel nostro Paese, conseguenze peraltro già autorevolmente evidenziate (si veda Fantozzi A., La sentenza della Corte di giustizia C-88/03 e il dibattito sul federalismo fiscale e sulla fiscalità di vantaggio in Italia, disponibile su <http://www.astrid-online.it>).

Per quanto riguarda, in particolare, le regioni a statuto speciale, è possibile dire che i tributi cd. “compiutamente regionali” (ovvero direttamente istituiti e riscossi dalla regione) rientrano nella terza categoria e sono pertanto non qualificabili come aiuti di Stato, poiché a carattere generale.

Per quanto riguarda, invece, le variazioni che alcune regioni a statuto speciale possono operare sulle aliquote dei tributi nazionali, la Corte sembra aver condannato il concetto stesso di solidarietà fiscale nazionale, negando la possibilità, per lo Stato di integrare il gettito locale ridotto per effetto della modifica dell’aliquota.

Ad ogni modo, questo orientamento giurisprudenziale della Corte di giustizia, se sarà sapientemente ed estensivamente applicato in Italia, può essere la base per rinvenire spazi che consentano di avviare anche nel nostro Paese regimi di aiuto disposti a livello degli enti territoriali. Ciò, evidentemente, potrà comportare notevoli vantaggi per il sostegno e l'impulso dell'impresa italiana, in particolare, quella di piccole e medie dimensioni.